



Sentenza n. 213/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24131** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 39133, reso da **UBI BANCA CARIME SPA**, ora

Gruppo BANCA INTESA S. PAOLO SPA, con sede in Torino, Piazza San

Carlo n. 156, (00799960158), agente contabile per la gestione del servizio di

tesoreria del comune di Amantea, esercizio finanziario 2017, rappresentato

e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mario Giudice (cod. fisc.:

GDCMRA58H21G273E), con studio in Palermo, piazza Sturzo, n. 14, con

domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.mariogiudice@pec.it; (fax n. 091.5078496).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, udita la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Noemi Lucia, per delega dall'avv.

Mario Giudice, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona

del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Pedace, che hanno

concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per

l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 214/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto giudiziale n. 39133, reso dall'agente contabile UBI BANCA CARIME s.p.a., oggi Gruppo Banca Intesa San Paolo s.p.a., per l'esercizio finanziario 2017, relativo alla gestione del servizio di tesoreria del comune di Amantea. Il Magistrato designato ha concluso, allo stato degli atti, per la irregolarità del conto giudiziale, in ragione della mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria, facendo propri i rilievi formulati dall'organo di revisione dell'ente locale, con addebito all'agente contabile dell'importo di euro 42,83 per maggiori interessi passivi liquidati.

2. Con decreto presidenziale n. 6 del 30 dicembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al Procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 16 settembre 2025.

3. Con memoria di costituzione, depositata il 25 agosto 2025, l'agente contabile ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riguardo all'addebito formulato nella relazione di irregolarità, in ragione dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di contestazione, come da ricevuta del relativo bonifico bancario versata in atti. Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la regolarità del conto giudiziale, perché le criticità evidenziate nella relazione attengono ad aspetti gestionali che non possono in alcun modo essere addebitate al tesoriere dell'ente.

4. All'udienza pubblica del 16 settembre 2025, la difesa dell'agente contabile

si è riportata alle difese contenute nella memoria di costituzione ed ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e della regolarità del conto giudiziale, con il conseguente discarico dell'agente contabile. Il Pubblico Ministero ha, invece, concluso per la irregolarità del conto giudiziale senza addebito. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questo Collegio non condivide le conclusioni rassegnate dal Magistrato designato nella relazione di irregolarità. Infatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'agente contabile, le criticità evidenziate non riguardano in via diretta la gestione contabile e la sua rendicontazione ma, nel recepire acriticamente la relazione dell'organo di revisione contabile dell'ente locale, sembrano riguardare aspetti gestionali che appartengono in via esclusiva alla responsabilità del comune. Infatti, la relazione contesta la regolarità del conto giudiziale avuto riguardo ai *“rilievi formulati dall'organo di revisione interno, con riferimento alla mancata restituzione dell'anticipazione”*. Con riguardo all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, il Magistrato designato ha, tuttavia, affermato che *“Dagli scalari allegati agli estratti conto trimestrali (saldi per valuta), si evince che l'utilizzo della stessa si è costantemente mantenuta al di sotto dell'importo richiesto (secondo quanto deliberato dalla Sezione Autonomie)”* e, nel richiamare il parere dell'organo di revisione, ha precisato che *“Il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nel caso in cui non superi il limite previsto dall'articolo 222 del d.lgs. n. 267/2000, e cioè i 3/12 delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, rischia di divenire un mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il*

pagamento delle spese, indice di latenti e reiterati squilibri nella gestione finanziaria, da non collegare al mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti.”. Appare, pertanto, evidente che, sotto il profilo evidenziato dall’istruttore, non vi sia alcuna irregolarità da addebitare all’agente contabile, il quale, come precisato dalla relazione in esame, non ha violato le disposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria; anzi, poiché “per l’anno 2017 non [n.d.r. sono] stati definiti completamente tutti i rapporti di DARE/AVERE tra l’Ente e tesoriere [...] il Comune di Amantea risulta debitore verso l’Istituto Tesoriere della restituzione dell’anticipazione di tesoreria pari ad € 735.192,88.”.

6. Sull’addebito dell’importo di euro 42,83 proposto dal Magistrato designato, questo Collegio, aderendo alla richiesta della difesa dell’agente contabile, dichiara cessata la materia del contendere. Risulta, infatti, che l’importo in contestazione è stato versato all’ente locale con bonifico bancario del 31 luglio 2025. Tuttavia, mette conto evidenziare che le argomentazioni del tesoriere in ordine all’applicazione del punto III della circolare della Banca d’Italia n. 248 del 26 giugno 2002, recante le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”, appaiono meritevoli di apprezzamento, posto che in forza di tale disposizione “I tassi di interesse vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola.”. Ne deriva che il calcolo degli interessi passivi recato dalla relazione di irregolarità, in forza del quale è stato proposto l’addebito dell’importo di euro 42,83, appare in contrasto con tale disposizione, essendo stato effettuato con sole due cifre decimali.

7. In considerazione di quanto sopra evidenziato, attesa la regolarità del

conto giudiziale e l'assenza di soccombenza virtuale in capo all'agente contabile, con riguardo all'addebito di euro 42,83 per il quale è intervenuto *medio tempore* il pagamento a mezzo di bonifico bancario, nulla è dovuto dallo stesso per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'addebito di euro 42,83 e, per il resto, dichiara la regolarità del conto giudiziale con il conseguente scarico dell'agente contabile. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 23/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente